## Titolo

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - mancanza di motivazione

## Descrizione

Nell'ambito del processo sportivo la mancanza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell'art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d'appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 91/CFA/2024-2025/C

## Presidente

Torsello

## Relatore

Casula

## Riferimenti normativi

art. 44, comma 3, CGS; art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS;

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0091 CFA del 14 marzo 2025 (Sig. Giorgio Contu/Procura Federale)**